

SCHEMA DI DELIBERA PER ACQUISTO PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI ED AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento alla competenza dell'organo consiliare;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 16;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli articoli 5 e 192;
- l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- lo Statuto comunale nel testo vigente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Premesso che:

- in base al contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana, rep. n. 976 del 27/03/2015, tra il Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente S.p.A. (Società interamente partecipata dal Comune di Cinisello Balsamo), il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio comunale rientra nell'oggetto del contratto medesimo e che lo stesso ad oggi viene gestito dalla predetta società Nord Milano Ambiente S.p.A. mediante affidamento alla Società CORE – Consorzio Recupero Energetici S.p.A. (d'ora innanzi anche "CORE S.p.A.") in forza di contratto in regime di proroga; risulta pertanto necessario procedere ad un affidamento della fase di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti sul territorio comunale coerente con le norme vigenti in materia;
- CORE S.p.A. ha pubblicato in data 8.06.2019 avviso per la manifestazione d'interesse all'acquisizione di partecipazioni nella Società finalizzata all'affidamento diretto alla medesima del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, alle condizioni che sarebbero state stabilite con lettera invito indirizzata agli Enti aderenti all'Avviso;
- La Giunta Comunale di Cinisello Balsamo con deliberazioni n. 147 del 04.07.2019 e n. 264 del 19.12.2019 ha autorizzato il Sindaco a manifestare l'interesse per l'acquisto di partecipazioni in CORE S.p.A. e per l'affidamento alla medesima Società del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, specificando, in ogni caso, che l'acquisto delle partecipazioni e l'affidamento del servizio è subordinato alle deliberazioni del Consiglio comunale adottate ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 175/2016, relativamente all'acquisto di partecipazioni societarie, e ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto del servizio;
- Con lettera invito in data 16.07.2019, prot. n. 1158/2019 CORE S.p.A. ha specificato che l'acquisto può riguardare fino al 5% delle azioni di CORE S.p.A., sulla base di un valore di stima delle partecipazioni in base al patrimonio netto, e che l'acquisto da parte del Comune della qualità di socio di CORE S.p.A. comporta la definizione in Euro 95,00 a tonnellata il corrispettivo dovuto per lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili;
- La lettera invito ha altresì posto quali condizioni per il buon esito dell'operazione le conformi

deliberazioni del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo adottate ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, nonché la condivisione del piano industriale di CORE S.p.A. che prevede la realizzazione della Biopiattaforma da parte di CORE S.p.A. e di CAP Holding S.p.A.

- la società CORE S.p.A. è società in house, controllata in misura prevalente dal Comune di Sesto San Giovanni, oltre che dai Comuni di Bresso, Cormano, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate; la società CORE attualmente svolge il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio dei Comuni soci e produce altresì energia e calore derivanti dal processo di combustione dei rifiuti;

Dato atto che:

- alla stregua dell'art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n. 122) "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" rientrano tra le "funzioni fondamentali dei comuni";
- a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, è stato previsto che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (a.t.o.) e che tuttavia, all'interno della Regione Lombardia tali a.t.o. non risultano essere stati istituiti, essendosi la Regione avvalsa ab origine della facoltà, prevista dal comma 7 dello stesso articolo 200 del d.lgs. 152/2006 di non individuare gli ambiti, purché il modello adottato rispettasse i principi ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), permanendo quindi in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente, salva la facoltà di associarsi volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia.

- in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno; tale orientamento risulta, infatti, confermato:

a) dalla giurisprudenza amministrativa che ha ribadito "la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);

b) dall'ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che "dall'analisi sistematica della normativa, emerge" che "il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio 'associato' di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse", cosicché "nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente";

c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che "nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale" (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457).

Considerato che

- costituisce specifico obiettivo dell'Ente mantenere il livello di efficienza, efficacia aumentando

nel contempo sensibilmente il livello di economicità del servizio pubblico di igiene urbana per la parte relativa allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti su tutto il territorio comunale;

- nell'ottica del più efficace perseguimento del suddetto obiettivo di mantenimento del livello di efficienza ed efficacia del servizio, aumentandone il livello di economicità, questa Amministrazione ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali, già esistenti nei territori contermini e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento, quale è appunto la società CORE S.p.A., avente sede nel Comune di Sesto San Giovanni;

- per il conseguimento di tale obiettivo, l'Ente è disponibile a procedere ad un diverso assetto organizzativo del servizio di igiene urbana, la cui gestione resta confermata in capo a Nord Milano Ambiente S.p.A. in forza del citato contratto di servizio, rep. n. 976 del 27/03/2015, ma che per la fase relativa allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti il Comune intende procedere ad affidamento diretto a CORE S.p.A. previa acquisizione di una partecipazione nella medesima Società;

- al fine del coordinamento tra le fasi del servizio di igiene urbana affidate a Nord Milano Ambiente S.p.A. (in particolare, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento delle frazioni di rifiuti diverse da quelli indifferenziati) e la fase di smaltimento della frazione indifferenziata affidata a CORE S.p.A., con la presente deliberazione è anche approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente S.p.A. e CORE S.p.A. (modificativo del contratto di servizio vigente tra il Comune e Nord Milano Ambiente S.p.A. per la sola fase di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti) allegato sub. A) alla presente deliberazione;

Dato atto che:

- la disciplina di riferimento per l'acquisto di partecipazioni societarie è contenuta negli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 175/2016, secondo cui l'acquisto "deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

- la disciplina di riferimento per l'affidamento diretto di un servizio secondo il modello dell'in house providing è quella contenuta negli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui le società in house devono essere partecipate esclusivamente da soggetti pubblici, i quali devono esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello da essi svolti sui propri servizi e la società deve svolgere oltre l'80% della propria attività nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti soci, sempre che l'affidamento diretto risponda ai criteri di congruità di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

- pertanto la deliberazione di acquisto di partecipazioni societarie finalizzata all'affidamento diretto di servizi deve essere motivata: (i) sotto il profilo della necessità dell'acquisto della partecipazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016; (ii) sotto il profilo della sussistenza dei requisiti dell'in house providing; (iii) sotto il profilo della convenienza economica dell'acquisizione della partecipazione e della congruità economica dell'affidamento diretto del servizio, tenuto anche conto dei profili qualitativi del servizio erogato;

Rilevato che

- sotto il profilo della necessità dell'acquisto della partecipazione societaria in CORE S.p.A. per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, l'affidamento del servizio di igiene urbana a Nord Milano Ambiente S.p.A. implica che questa provveda direttamente alle fasi dello spazzamento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, mentre la fase dello

smaltimento deve essere necessariamente affidata alle imprese che hanno la disponibilità di impianti di smaltimento;

- l'affidamento della fase di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti può dunque avvenire mediante gara che può essere bandita direttamente da Nord Milano Ambiente S.p.A., oppure mediante affidamento diretto, ricorrendone le già menzionate condizioni;

da tempo si registra un costante aumento del costo degli smaltimenti della frazione indifferenziata dei rifiuti negli impianti ubicati nella Regione Lombardia;

in ogni caso risponde a criteri di efficienza ed economicità, nonché di salvaguardia ambientale, la maggiore vicinanza degli impianti di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti rispetto ai territori in cui gli stessi vengono prodotti e raccolti;

- l'invito da parte di CORE S.p.A. all'acquisizione di una sua partecipazione societaria, per l'affidamento diretto di un servizio che può essere svolto in stretta vicinanza al Comune di Cinisello Balsamo, unita alla convenienza della tariffa di smaltimento (su cui cfr. la relazione sulla congruità economica dell'affidamento, infra) costituiscono ragioni importanti per la scelta del modello dell'in house providing per l'affidamento della fase dello smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti che costituisce "servizio di interesse generale", oltre che gestione delle reti e degli impianti funzionali al detto servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 175/2016;

- non assume pertanto rilievo, quale impedimento all'acquisto di partecipazioni in CORE S.p.A. ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016, il fatto che Nord Milano Ambiente S.p.A., cui è affidato il servizio di igiene urbana, e CORE S.p.A. svolgano attività analoghe o simili, in quanto quest'ultima ha per compito, oltre che lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti, anche la gestione degli impianti a ciò necessari, compito che Nord Milano Ambiente S.p.A. non ha in quanto non ha la titolarità né la gestione di alcun impianto di smaltimento;

- non assume neppure rilievo, quale eventuale ragione di inopportunità dell'acquisto di partecipazioni in CORE S.p.A., il fatto che il piano industriale di quest'ultima – la cui condivisione è condizione di acquisto della partecipazione societaria da parte del Comune come da lettera di invito a presentare offerta a seguito di manifestazione di interesse del 16/07/2019 Prot. 1158/2019 – preveda la dismissione entro il 31.12.2020 dell'impianto di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto in luogo di detto impianto sarà realizzato e gestito da CORE S.p.A. un impianto di smaltimento della frazione umida dei rifiuti, che ugualmente risponde ad una necessità che attualmente per il Comune di Cinisello Balsamo è soddisfatta mediante esternalizzazione di tale fase del servizio da parte di Nord Milano Ambiente S.p.A.;

- infatti, il Comune di Sesto San Giovanni, maggiore azionista di CORE S.p.A., con Deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 27.11.2018 ha dato avvio agli adempimenti di natura istruttoria diretti alla riconversione dell'impianto di termovalorizzazione e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani in un impianto di smaltimento dei fanghi di depurazione, di competenza di CAP Holding, nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato, nonché di smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani e assimilabili (c.d. FORSU), cui provvederà la società CORE S.p.A. in favore dei Comuni soci. Inoltre tale progetto ha trovato di recente conferma con la deliberazione dell'assemblea di CAP Holding S.p.A. in data 21.05.2020 di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni in CORE S.p.A. per la realizzazione del medesimo progetto.

Rilevato altresì che

- sotto il profilo della sussistenza dei requisiti dell'in house providing, CORE S.p.A. è partecipata esclusivamente da Comuni e le sue azioni non possono essere cedute a soggetti privati (art. 6 dello Statuto di CORE S.p.A.);

l'articolo 2, lettera o), del D.Lgs. 175/2016 definisce società in house "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto", il quale costituisce la situazione in cui l'amministrazione esercita

congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo quanto dispone l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lettera d). L'art. 11 dello Statuto di CORE Stabilisce che l'assemblea "delibera, in ossequio ai principi del diritto nazionale e comunitario, gli strumenti più opportuni per la realizzazione delle condizioni per il controllo analogo: -che gli Enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; -che gli Enti soci siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società". Peraltro l'Assemblea di CORE S.p.A., partecipata soltanto da sei Comuni, nessuno dei quali con partecipazione qualificata per l'esercizio del controllo sulla Società, gode di ampie competenze incidenti sulla gestione della Società, tra cui, ad es., l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società; l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate; l'autorizzazione all'acquisto, alla sottoscrizione e alla vendita di azioni e partecipazioni in altre società od in altri enti; l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti.

- in data 25 ottobre 2019 l'Assemblea di Core S.p.A. ha approvato il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società;

- l'art. 4 dello Statuto di CORE S.p.A. stabilisce che "La Società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci";

- il Comune di Pioltello, facente parte della compagine societaria di CORE S.p.A., ha chiesto all'ANAC in data 15.06.2018 l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, sul presupposto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto del servizio secondo il modello dell'in house providing;

Rilevato infine che

- sotto il profilo della convenienza economica dell'acquisizione della partecipazione e della congruità economica dell'affidamento diretto del servizio, tenuto anche conto dei profili qualitativi del servizio erogato, questa Amministrazione – attraverso l'analisi della congruità economica come risulta dalla relazione in data 6 luglio 2020 a firma del Dott. Maurizio Anzaldi allegata come parte integrante alla presente deliberazione sub.B), ha potuto verificare ed apprezzare la convenienza economica e i profili di qualità del servizio che, mediante l'acquisizione della partecipazione in CORE S.p.A., intende affidare direttamente alla medesima Società;

In particolare, l'analisi della congruità economica effettuata da NMA spa a firma del Dott. Maurizio Anzaldi in data 6/7/2020 evidenzia che:

" il costo attuale di smaltimento è stato pari a Euro 105,00 a tonnellata, oltre a Euro 7,47 a tonnellata per compensazione ambientale, fino a dicembre 2019. Da gennaio 2020 CORE S.p.A. ha riportato la tariffa a Euro 95,00 a tonnellata, oltre a Euro 7,47 a tonnellata per compensazione ambientale, esclusivamente in ragione della volontà espressa dal Comune di Cinisello Balsamo di entrare nella compagine societaria di CORE S.p.A.

La lettera invito trasmessa da CORE S.p.A. al Comune di Cinisello Balsamo finalizzata all'ingresso del Comune nella compagine societaria di CORE S.p.A. estende al Comune di Cinisello Balsamo il costo che CORE S.p.A. pratica ai propri soci, pari a Euro 95,00 a tonnellata, oltre al costo di compensazione ambientale, sempre che il Comune di Cinisello Balsamo diventi socio di CORE S.p.A.

L'analisi degli ultimi affidamenti del servizio in Regione Lombardia mostra che il prezzo di aggiudicazione nel 2019-20 si è attestato ad un prezzo medio ponderato pari a 109 Euro/tonnellata, con

punte fino ai 114 Euro/tonnellata, al netto dei costi di compensazione ambientale, come da tabella che segue.

STAZIONE APPALTANTE	ABITANTI	PROVINCIA	QUANTITA' AGGIUDICATE - TON	PREZZO DI AGGIUDICAZIONE €/TON	DATA DI AGGIUDICAZIONE
CUC DEL SARONNESE - Fonte Telemat 12442838	8.000	(VA)	2.178	118,49	08.03.2019

CUC DI VAREDO E LAZZATE - Fonte Telemat 12559115	7.800	(MB)	2.700	110,00	24/09/19
CEM AMBIENTE SPA - lotto1) - fonte Telemat 12621975	400.000	(MI-MB)	63.208	108,29	14/11/19
CEM AMBIENTE SPA - lotto2) - fonte Telemat 12621975	400.000	(MI-MB)	63.208	108,29	14/11/19
COMUNE DI MONZA - fonte Telemat 12583290	120.000	(MB)	18.500	109,98	16/11/19
COMUNE DI MEDIGLIA - fonte Telemat 12591866	12.300	(MI)	1.910	114,38	20/11/19
IL CILINDRO COMUNI ALTA BRIANZA - Fonte Telemat 12629172	60.000	(CO)	2.888	114,00	07/12/19
AREA SUD MILANO - Lotto 6 - Fonte Telemat 12614523	130.000	(MI)	8.200	114,94	23/12/19
CUC DEL SARONNESE - fonte Telemat 12636641	40.000	(VA)	3.700	109,80	27/12/19
COMUNE DI RESCALDINA - Fonte Telemat 12712357	14.200	(MI)	845	109,75	08/04/20
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - Fonte Telemat 12731457	33.000	(MI)	4.200	106,24	12/05/20

CALCOLO PREZZO MEDIO PONDERATO €/TON. 109,10			169.359		
---	--	--	---------	--	--

Ne consegue che l'affidamento diretto del servizio a CORE, fatti salvi i costi di compensazione ambientale, fa risparmiare Euro/tonnellata 14,10 sul costo del servizio, rispetto agli attuali valori medi e addirittura Euro/tonnellata 19,00 rispetto al prezzo di aggiudicazione più elevato, con un risparmio complessivo annuo, in rapporto alle 13.000 tonnellate annue avviate a smaltimento, che va dai 182.000,00 € ai 247.0000,00 €

A ciò devono aggiungersi i risparmi derivanti dal costo del trasporto dei rifiuti. Il servizio è infatti organizzato come segue:

- Ogni giorno 4 mezzi adibiti al trasporto della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati stazionano sul territorio comunale da inizio turno, alle ore 6,00, ricevendo i rifiuti raccolti con altri mezzi più piccoli;
- Alle 11,00 circa, terminate le operazioni di raccolta, i 4 mezzi adibiti al trasporto si recano all'impianto di Sesto San Giovanni per il conferimento dei rifiuti raccolti;
- Le operazioni di trasporto, attesa presso l'impianto di Sesto San Giovanni, scarico e ritorno in sede durano circa 1 h. e 30 minuti, cioè fino a fine turno di lavoro.

Questa organizzazione del lavoro è possibile perché l'impianto di Core S.p.A. dista a circa 6 Km dal Comune di Cinisello Balsamo.

Gli altri più vicini impianti di smaltimento sono invece posti alle seguenti distanze da Cinisello Balsamo:

- *BEA Desio – 10/12 Km*
- *A2A – Milano via Silla – 20/22 Km*
- *Termovalorizzatore Trezzo sull'Adda – 25/27 Km*

La maggiore distanza di tali impianti comporta sia una maggiorazione del costo del trasporto, sia una maggiorazione del costo del personale, soprattutto se la maggiore distanza determini la necessità di ore straordinarie aggiuntive rispetto all'orario ordinario 6,30-12,30.

Una comparazione di tipo quantitativo può essere effettuata a partire dal costo orario di trasporto (comprensivo dei costi connessi al mezzo e dei costi del personale), quantificabile secondo la comune esperienza mediamente in Euro 80,00 all'ora per ogni mezzo di trasporto di 10 tonnellate, come da tabella che segue:

CORE Sesto San Giovanni

Tempo percorrenza a viaggio: 12 minuti

Viaggi/giorno: 8

Totale: 96 minuti

Costo al giorno: 128 Euro

BEA Desio

Tempo percorrenza a viaggio: 22 minuti

Viaggi/giorno: 8

Totale: 176 minuti

Costo al giorno: 234 Euro

A2A – Milano via Silla

Tempo percorrenza a viaggio: 42 minuti

Viaggi/giorno: 8

Totale: 336 minuti

Costo al giorno: 448 Euro

Termovalotizzatore Trezzo sull'Adda

Tempo percorrenza a viaggio: 52 minuti

Viaggi/giorno: 8

Totale: 416 minuti

Costo al giorno: 554 Euro

Pertanto il risparmio annuale dei soli costi di trasporto va dai 38.690 rispetto a Desio, fino ad Euro 155.490 rispetto a Trezzo sull'Adda.

Ulteriori vantaggi

Anche sotto il profilo qualitativo, l'affidamento diretto del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili raccolti sul territorio comunale di Cinisello Balsamo presenta alcuni importanti vantaggi; in particolare:

- a) La vicinanza dell'impianto di Sesto consente un minore inquinamento derivante dal trasporto dei rifiuti e una migliore organizzazione sotto il profilo logistico;*
- b) L'impianto di CORE S.p.A. dallo smaltimento dei rifiuti produce calore che viene utilizzato per coalimentare il teleriscaldamento che serve anche una porzione del territorio di Cinisello Balsamo.*

Pertanto l'affidamento del servizio a CORE S.p.A. consente anche di conseguire vantaggi ambientali, oltre a quelli economici già innanzi evidenziati”.

Tali vantaggi consentono quindi di potersi avvalere di un impianto per lo smaltimento della frazione

umida dei rifiuti che per la sua collocazione in adiacenza al Comune di Cinisello Balsamo consentirà economie di spesa e ambientali conseguenti al venir meno della necessità di trasportare la frazione umida dei rifiuti presso impianti collocati a molto maggiore distanza, oltre che la possibilità di avvalersi del servizio ai minori costi che saranno applicati per gli enti soci di CORE S.p.A.;

Tali minori costi annui assorbono abbondantemente il costo dell'acquisto dell'1% delle partecipazioni in CORE S.p.A. pari ad euro **34.480,00** , tenuto conto che la presente deliberazione é diretta ad autorizzare l'acquisto dell'1% delle azioni di CORE S.p.A.;

Le considerazioni che precedono valgono anche a giustificare le ragioni del mancato ricorso al mercato, tenuto conto che il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili è svolto in un numero limitato di impianti, di cui il più vicino al territorio comunale di Cinisello Balsamo è quello di proprietà di CORE S.p.A. e tenuto conto che il prezzo di smaltimento affermatosi sul mercato è certamente più alto di quello praticato da CORE S.p.A. in favore dei propri soci.

Dato atto che:

in ragione dell'esposto quadro normativo e giurisprudenziale, questa Amministrazione intende aderire alla Società CORE, con sede legale in Sesto San Giovanni, Via Manin 181, mediante l'acquisizione di partecipazioni da uno degli attuali soci di CORE S.p.A., trattandosi di una società partecipata, a totale capitale pubblico, già operante in una vasta area territoriale e ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo secondo il modello cd. in house providing, nella prospettiva del mantenimento degli attuali livelli di efficacia ed efficienza del Servizio, e di sensibile aumento del livello di efficacia mediante una rilevante diminuzione dei costi come si può evincere dalla allegata relazione a firma del Dott. Maurizio Anzaldi (All. Sub. B) - i risultati peraltro ottenuti sinora dalla Società CORE sul territorio di Cinisello Balsamo, sono estremamente lusinghieri sotto il profilo della puntuale gestione del servizio, della generazione di energia e calore da fonte rinnovabile e del contenimento del costo dello smaltimento;

- d'altra parte, l'affidamento in house providing costituisce una forma organizzativa che l'ordinamento pone a disposizione degli Enti locali, benchè, per la sua concreta ammissibilità debbano coesistere le essenziali condizioni già innanzi richiamate;

Ritenuto, pertanto, che:

il Comune possa procedere all'affidamento diretto della fase del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistente nello smaltimento della correlativa frazione indifferenziata prodotta nel territorio comunale di Cinisello Balsamo nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, che come detto più volte assicuri una sensibile diminuzione dei costi secondo i parametri di efficacia, efficienza ed economicità;

alla luce delle considerazioni sopra svolte sussistono obiettive e fondate ragioni di interesse pubblico all'affidamento del servizio pubblico di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati in favore della società CORE secondo il modello in house providing;

Vista l'analisi della Congruità Economica del costo del servizio per lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili effettuata da NMA spa a firma del Dott. Maurizio Anzaldi in data 6/7/2020(all. sub B)

Considerato quindi di poter ritenere in base alle risultanze economico-finanziarie e tecniche di esercizio del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raccolti sul territorio comunale di Cinisello Balsamo che sia l'acquisto dell'1% delle azioni di CORE S.p.A. sia l'affidamento in house del servizio predetto, al costo di Euro/tonnellata

95,00, oltre al contributo di compensazione ambientale, soddisfano le condizioni di cui ai più volte richiamati articoli 4, 5 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto :

- che ai fini di conseguire l'obiettivo dell'amministrazione è necessario aderire al capitale sociale di CORE;
- che con scambi di corrispondenze tra i Sindaci dei Comuni di Cinisello Balsamo e di Cologno Monzese (per quest'ultimo vedasi la lettera in data 6 luglio 2020) hanno convenuto l'acquisto da parte del Comune di Cinisello Balsamo e la vendita da parte del Comune di Cologno Monzese dell'1% del capitale sociale in CORE, mediante la sottoscrizione di n. 20.000 azioni del valore nominale di € 1,00 (UNO) cadauna ad un prezzo non inferiore al valore calcolato prendendo in considerazione il Patrimonio Netto della Società così come riportato nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il competente Registro delle Imprese, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2019 del Comune di Cologno Monzese, così per il corrispettivo di Euro 34.480.000 corrispondente all'1% del patrimonio netto contabile al 31/12/2019, ammontante ad euro 3.448.075 secondo il Bilancio al 31/12/2019 approvato in data 31/03/2020;
- che rispetto al bilancio di esercizio al 31/12/2019 ha evidenziato un valore di patrimonio netto della Società CORE inferiore a quello evidenziato nel bilancio di esercizio al 31.12.2018, allora pari a euro 6.165.571, e ciò comporta una sensibile diminuzione del valore della partecipazione che il Comune di Cinisello Balsamo intende acquistare;
- che nel frattempo è intervenuta perizia del 28/4/2020 a firma del Dott. Marcello Del Prete che porta il patrimonio netto rettificato ad euro 2.934.522.
- che comunque la differenza di valore viene integralmente riassorbita ed abbondantemente remunerata dalla tariffa che CORE pratica pari ad euro 95,00 per tonnellata a favore del Comune Socio, con ricadute dirette sulla cittadinanza, per un risparmio complessivo annuo che va da euro 182.000,00 ad euro 247.000,00.
- che dalle previsioni contenute nello Statuto della società CORE non si ravvisano elementi ostativi all'acquisizione della predetta partecipazione;

Dato atto che

- l'art. 34, co. 20, D.L. 18.10.2012, n. 179 (convertito con mod. dalla L. 17.12.2012, n. 221) dispone che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- che la predetta Relazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.....del..... ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Web comunale in data.....
- la predetta Relazione – allegata alla presente deliberazione – costituisce parte integrante e sostanziale della medesima unitamente allo schema del Contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo, la Società Nord Milano Ambiente S.p.A. e CORE S.p.A. relativo alla fase dello smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili prodotta nel territorio comunale (All. Sub. C).

Di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, in attuazione dell'articolo dall'articolo 5, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175;

Atteso che:

sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

sul provvedimento di adesione alla società partecipata si è, altresì, acquisito il rituale parere dell'Organo di Revisione, reso, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con verbale n.....

Con voti.....

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che si intendono espressamente approvate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di aderire, per l'effetto, al capitale della società a totale capitale pubblico, CORE, con sede legale in Sesto San Giovanni – mediante l'acquisto n. 20.000 azioni - del valore nominale di € 1,00 (UNO) cadauna - pari all'1% del capitale sociale ad un prezzo non inferiore al valore calcolato prendendo in considerazione il Patrimonio Netto della Società così come riportato nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il competente Registro delle Imprese e così dunque per il corrispettivo di Euro 34.480,000 corrispondente all'1% del patrimonio netto contabile al 31/12/2019, ammontante ad euro 3.448.075 secondo il Bilancio al 31/12/2019 approvato in data 31/03/2020;
3. di affidare il servizio pubblico di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, fino alla dismissione dell'impianto di smaltimento di CORE S.p.A. e comunque per una durata non superiore ad anni 2 (due) – da svolgersi secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio in favore della società CORE che, secondo quanto detto nelle premesse, presenta i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house providing.
4. Di approvare, contestualmente lo schema del Contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente S.p.A. e CORE S.p.A. relativo alla gestione della fase dello smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale di Cinisello Balsamo;
5. Di dare atto che il corrispettivo per l'acquisto dell'1% del capitale di CORE trova la copertura in apposito capitolo del bilancio di previsione per l'anno 2020 in corso di approvazione;
6. Di dare atto che la relazione ex art. 34, co. 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, (convertito con mod. dalla L. 17.12.2012, n. 221) , approvata con deliberazione della Giunta Comunale n....del..... e pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Web comunale in data..... costituisce parte integrante e sostanziale della motivazione anche del presente provvedimento, con particolare riferimento agli aspetti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativi ad elementi strettamente connessi alla tipologia di servizio da affidare alla Società CORE.;
7. Di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, in attuazione dell'articolo dall'articolo 5, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Partecipate l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

9. di demandare al Responsabile competente l'attuazione della predetta deliberazione, ivi inclusi gli adempimenti pubblicitari della predetta Relazione, autorizzandolo sin d'ora alla sottoscrizione dei relativi atti, con espresso riconoscimento del potere di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni – mantenendo inalterate le decisioni sostanziali assunte con la presente deliberazioni – si rendessero necessarie e/o opportune per la definizione di dettaglio dei relativi atti, dando sin d'ora per ratificato e confermato il suo operato;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto di competenza

Stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, a seguito di separata votazione